

ESAME DI STATO, LO STATO DELL'ESAME

Recentemente *l'Osservatore Romano* ha espresso un duro giudizio sul rito annuale dell'esame di Stato. Ha scritto: «Non ha senso chiamare un esercito di circa mezzo milione di ragazzi a giocare per un giorno a fare i giornalisti, i saggisti o gli strutturalisti quando, almeno in fatto di lingua, non ci si è preoccupati di far loro raggiungere almeno quel traguardo che una volta costituiva il requisito minimo per il conferimento della licenza elementare e cioè leggere e scrivere correttamente e quando, oltre tutto, fatte le dovute ma ristrettissime eccezioni, i loro interessi e le loro prospettive sono di tutt'altra natura». Una requisitoria che, come si ricava dal corpo dell'articolo, non tocca la validità della tracce offerte e tanto meno l'impegno soggettivo dei ragazzi coinvolti intellettualmente ed emotivamente in una prova che è pur sempre "il primo vero esame". Le tesi del giornale vaticano colpiscono piuttosto il cuore dell'esame, ossia il suo essere "di Stato". Come dire: se deve essere "di Stato" sia una cosa seria, altrimenti... In effetti da quando l'esame finale del ciclo secondario non è più "di maturità", bensì "di Stato", esso si è caricato di indubbe responsabilità alle quali non sempre riesce a far fronte. Veniva tradizionalmente chiamato "di maturità" l'esame che, sancito dalla Costituzione all'art.33, doveva sondare la capacità dello studente di sapersi muovere fra tutte le materie di studio o, dopo la riforma della fine degli anni Sessanta, fra alcune di loro. Con la riforma del 1999 (ministro Berlinguer) l'esame ha inteso accertare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite. Da prova soggettiva a prova oggettiva, "di Stato", appunto. Almeno nelle intenzioni dei proponenti. Furono in molti a criticare questo passaggio che d'altronde era ed è coerente con quell'impressionante traghettamento della didattica dall'insegnamento all'apprendimento che in questi ultimi dieci anni ha fatto da sfondo al dibattito sulle riforme. Volendo trasformarsi da verifica in accertamento, l'esame conclusivo ha introdotto la terza prova accanto alle prime due canoniche, quindi la dinamica dei crediti acquisiti negli ultimi tre anni e infine, con la riforma del 2001 (ministro Moratti), la commissione esaminatrice composta interamente da membri interni alla scuola, con la sola eccezione del presidente. Sono elementi tra loro troppo eterogenei per produrre un esito convincente: da un lato, il fatto che siano gli insegnanti interni a valutare i propri alunni sembra spostare il peso dell'esame sul versante interno alla scuola, dove come sappiamo prevalgono i criteri soggettivi, la diversità dei Pof (Piani dell'Offerta Formativa), i differenti metodi di insegnamento intrapresi dagli insegnanti con i propri alunni (e non potrebbe essere diversamente); dall'altro, la terza prova dovrebbe permettere di privilegiare spunti di oggettività, specie se come ventilato farà capo all'Invalsi, anche se per ora resta di competenza dei docenti della classe. In tutto questo emerge la contraddizione tra l'accertamento delle competenze e il conferimento ad esse di valore legale, nella forma del titolo di studio finale. Schiacciare l'accertamento sul pezzo di carta finale significa uniformare e umiliare il processo della valutazione delle competenze. Ecco allora che non si va tanto per il sottile e si finge che i ragazzi siano saggisti quando magari non sanno l'italiano. Occorrerebbe distinguere, ma come? Tornando alle analisi iniziali dell'Osservatore Romano, e prendendo spunto da esse, bisognerebbe che la scuola si occupasse davvero di fornire le competenze fondamentali e fosse in grado di articolare altrimenti da com'è adesso l'accertamento di esse e il

Pag. 1 di 2

Editoriale LibedNews, anno 2004/2005, numero 39

conferimento del titolo con valore legale. Sappiamo bene che stiamo parlando di una prospettiva lontana e di difficile attuazione (forse), ma ciò non toglie che sia importante fornire spunti di discussione. Tra questi c'è la tesi che vorrebbe l'abolizione del valore legale del titolo di studio, che però per taluni è problematica da quando l'art. 117 della Costituzione, così come modificato nel 2001, attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva per quanto riguarda le norme generali dell'istruzione e la determinazione dei livelli essenziali di prestazione (LEP). Secondo un'altra tesi sarebbe possibile distinguere tra, da una parte, l'attestazione della maturità dell'alunno con il rilascio in sede di scrutinio finale del portfolio personale del candidato e, dall'altra, il conferimento del titolo di studio, magari dopo un esame consistente di una sola prova somministrata dall'Invalsi sotto il controllo della scuola. A monte di tutto questo resta però il nodo della valutazione: non solo i docenti sono chiamati a riconoscere le effettive competenze dei loro alunni, ma le scuole stesse devono imparare a valutare l'efficacia della loro offerta formativa.